



# CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

## ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 16-06-2025

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIUMICINO - ANNO 2025

### IL SINDACO

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

**Considerato** che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia risulta essere una Nazione ancora interessata da eventi che rappresentano situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

**Dato atto** che le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

**Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile degli insetti vettori, rafforzando la lotta alle zanzare e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

#### **Evidenziato** che

- la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario, ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente; peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

**Ritenuto** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

**Attesa** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla

generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

**Dato atto** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda ASL competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare, anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

#### **Valutato che**

al fine di evitare ogni eventuale danno alla salute pubblica e a quella degli ecosistemi, sull'intero territorio comunale non è consentito l'utilizzo di preparati adulticidi che presentino sull'etichetta, ai sensi del *Regolamento CE 1272/2008 (C.L.P.)*, le indicazioni di pericolo (frasi H) per la salute, anche embriofetale (H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H362, H370, H371, H372, H373) e per l'ambiente (H410, H411) o le indicazioni di pericolo supplementari per la salute (EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH070, EUH071, EUH208) e comunque sostanze classificate come mutagene e cancerogene, riprotossiche di categoria 1A, 1B e 2, Sensibilizzanti per le vie respiratorie di categoria 1, quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili e molto tossiche, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana e/o per l'ambiente;

i prodotti inoltre devono essere privi di sostanze ad azione coformulante (solventi, tensioattivi, emulsionanti, etc.). Il divieto di utilizzo dei prodotti classificati con le frasi di pericolo sopra menzionate è sempre valido, ad eccezione di deroghe in caso di presenza di rischio epidemico dichiarato dalla Asl Roma 3- ai sensi della normativa nazionale vigente e a salvaguardia delle specie selvatiche, i trattamenti contro le zanzare adulte sono vietati nelle aree protette della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (R.N.S.L.R.) in territorio comunale e nei Siti di Importanza Comunitaria S.I.C. IT6030023 "Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto" e S.I.C. IT6030024 "Isola Sacra" e nella Zona di Protezione Speciale Z.P.S. IT603002 "Lago di Traiano" nel Comune di Fiumicino;

qualora dovesse necessitare di trattare aree esterne adiacenti al perimetro della RNSLR e delle altre aree protette, si rimanda al parere dei Soggetti Competenti, a salvaguardia dell'entomofauna protetta locale;

ai sensi del D. Lgs. 150/2012, che recepisce la Direttiva Europea 2009/128/CE, la quale istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, a tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute umana, si impone la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato e di applicare quanto indicato al punto 5.6 del DM 22/01/2014 per l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e come precisato dalla DGR n. 2051 del 03/12/2018;

**Considerato che** il Comune di Fiumicino si è posto l'importante obiettivo di diminuire l'uso di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute umana, in maniera anche da preservare la biodiversità locale, dandosi che nel proprio territorio è presente un'area protetta di elevato pregio naturalistico rappresentata dalla RNSLR e dalle altre aree protette, già menzionate, che richiedono particolare cura per essere gestite e tutelate per tutti usi gli legittimi e per le future generazioni.

**Tenuto conto** che nel caso in cui si dovessero verificare eventi, sospetti o conclamati, di Chikunguya o di altre arbovirali trasmesse da zanzare o in situazioni di infestazioni localizzate particolarmente consistenti, sia in aree pubbliche che private, associate a rischi sanitari, l'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare direttamente i trattamenti adulticidi e larvicidi, al fine di rimuovere i focolai larvali, riservandosi anche di intervenire con specifiche ordinanze contingibili ed urgenti;

**Preso atto** anche della necessità di porre in essere, unitamente alle disposizioni di cui al presente provvedimento, una attività di campagna divulgativa rivolta alla cittadinanza e alla popolazione in generale, al fine di informare sui corretti accorgimenti e comportamenti da porre in essere per contrastare l'infestazione da zanzara tigre e altre specie di Culicidi su tutto il suolo comunale, incluse le imprese e le attività ubicate in aree critiche per la proliferazione di questo insetto, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito e di parcheggio, vivai e altre attività produttive in cui si possono creare delle piccole raccolte di acqua destinate a diventare dei focolai larvali;

## Visti

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 riguardante il Testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 e l'art. 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- la Legge regionale n. 14 del 06/08/1999;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Testo Unico Ambientale" e ss.mm.ii. , nello specifico l'art. 3-quarter ("Principio dello sviluppo sostenibile");
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16/12/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;
- la nota del Ministero della Salute prot. 0009358-14/04/2021-DGSAF-MDS-P "Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 nota DGSAF prot. n. 3789 del 17/02/2020. Aggiornamento Allegato 4 - anno 2021";
- il Bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità "Arbovirosi in Italia 2024";
- i dati dashboard dell'Istituto Superiore di Sanità con i "Dati sulle Arbovirosi in Italia dal 1 gennaio al 31 maggio 2025";
- il Documento Regione Lazio prot. 655638 – Documento tecnico della Regione Lazio Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 28 giugno 2022;
- le Note della Regione Lazio prot. n. 0891827 del 08.08.2023 e prot. n. 0921867 del 22.08.2023;

## ORDINA

### **A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA**

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida, principalmente quelli microbiologici (come il batterio "*Bacillus Thuringiensis* var. *Israelensis*"), registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso e reperibili presso i rivenditori specializzati di prodotti agricoli (ad esempio vivai e rivendite agricole) e presso alcune farmacie. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati").

In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; qualora esse vengano ricoperte con teli, di svuotare mediante pompaggio e entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua che si è eventualmente accumulata sopra di essi;

6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli di plastica o per altri scopi che richiedano la loro esposizione all'aperto, al fine di evitare che nei ristagni di acqua vi possano ovideporre le zanzare tigre;

9. convogliare in appositi dispositivi di scarico la condensa di acqua in uscita dagli impianti di climatizzazione;

10. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

### ORDINA ALTRESÌ

1. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo denominato "*COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO ANCHE TRAMITE UTILIZZO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE*" (**Allegato 1**) ai seguenti indirizzi:

Comune Fiumicino, mediante inoltro PEC al protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, oppure tramite consegna a mano agli Uffici del Protocollo Generale, siti in Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino (Roma);

Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL di Roma 3, Via dell'Imbrecciato, 71 b/73 00149 Roma, mediante PEC all'indirizzo uoc.sisp@pec.aslroma3.it;

2. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, debba sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (**Allegato 2**) e disporre con congruo anticipo (**almeno 48 ore prima**) l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello **Allegato 3**), al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;

3. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";

4. che coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) diano comunicazione al Comune e all'Azienda ASL Roma 3 – SISP dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto utilizzando sempre il modulo in Allegato 1;

5. che nell'impianto automatico di distribuzione **NON** possano essere utilizzati preparati adulticidi che presentino sull'etichetta, ai sensi del *Regolamento CE 1272/2008 (C.L.P.)*:

- le indicazioni di pericolo (frasi H) per la salute, anche embriofetale (H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H362, H370, H371, H372, H373) e per l'ambiente (H410, H411);

- le indicazioni di pericolo supplementari per la salute (EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH070, EUH071, EUH208) e comunque sostanze classificate come mutagene e cancerogene, riprotossiche di categoria 1A, 1B e 2, Sensibilizzanti per le vie respiratorie di categoria 1, quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili e molto tossiche, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana e/o per l'ambiente;

- prodotti fitosanitari vietati nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come indicato al punto 5.6 del DM 22/01/2014 e come precisato dalla DGR n. 2051 del 03/12/2018.

I prodotti inoltre devono essere privi di sostanze ad azione coformulante (solventi, tensioattivi, emulsionanti, etc.);

6. che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adulticidi per le zanzare e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale;

7. qualora nell'impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulticidi si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per tali interventi.

In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;

- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;

- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;

- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;

- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;

- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;

- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;

- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;

- se nell'area sono presenti orti, evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

## AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti

larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati 1 e 2

### **DISPONE**

che il presente provvedimento **entra in vigore dalla data di sottoscrizione e fino al 31 Dicembre 2025**, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ASL Roma 3, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

*Allegati alla presente ordinanza:*

- Comunicazione di trattamento adalticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico (All. 1);
- Dichiarazione di trattamento adalticida e/o utilizzo di insetto repellenti (All. 2);
- Avviso di trattamento adalticida e/o insetto repellenti in area privata (All.3).

**IL SINDACO**

**F.TO MARIO BACCINI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005